# Regolamento d'applicazione dell'aiuto complementare AVS/AI

In applicazione della risoluzione 14 dicembre 1987 del Consiglio comunale viene istituito l'aiuto complementare comunale AVS/AI con il seguente Regolamento d'applicazione:

## Articolo 1: aventi diritto<sup>1</sup>

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale tutte le persone domiciliate da almeno 3 anni nel nostro Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS/AI, alle seguenti condizioni:

- 1) Con una sostanza non superiore a fr. 10'000.—
- 2) Senza reddito (escluso quelle derivante dalla sostanza di cui al punto 1)
- 3) Che non ricevono sussidi dal servizio cantonale della pubblica assistenza

# Articolo 2: prestazioni<sup>2</sup>

fr. 1'710.—annui per persona sola;

fr. 2'280.—annui per coniugi.

A dicembre verrà versata una tredicesima pari all'ultima prestazione mensile ricevuta.

La prestazione annua è basata sull'indice del costo della vita al 1° gennaio 1993 (punti 142.9).

Annualmente verrà adeguata al nuovo indice, al 1° gennaio, ritenuto quale indice base quello del 1° novembre dell'anno precedente.

## Articolo 3: modo di pagamento

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento postale mensile anticipato.

### Articolo 4: condizioni per l'ottenimento

Gli aventi diritto devono presentare domanda scritta al Municipio, tramite l'Agenzia comunale AVS/AI, che dopo esame di tutti gli elementi, la trasmette con preavviso al Municipio per la relativa decisione.

### Articolo 5: entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nuovo articolo in vigore dal 01.01.1993

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuovo articolo in vigore dal 01.01.1993